

Rimessa in decisione all'udienza del 5 luglio 2022, con la concessione del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 10 giorni per il deposito delle memorie di replica *ex art.* 190, comma 2 c.p.c.

MOTIVI della DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna parte attrice, sig. [REDACTED], in qualità di socio escluso, conveniva in giudizio la società [REDACTED] S.r.l. - impresa sociale, di cui faceva parte, per ivi sentir così provvedere: *“- accertare e dichiarare, per mancanza dei presupposti di legge, nonché per i motivi tutti dedotti in atti, la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia della vendita in danno ex art. 2466, comma 2, c.c. della quota detenuta dal socio sig. [REDACTED] S.r.l. – impresa sociale, nonché di tutti gli atti preliminari, connessi, consequenziali e conseguenti; - condannare parte convenuta al risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. [REDACTED] in seguito alla vendita della propria quota; in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, accertare e dichiarare, previa eventuale CTU il reale valore, ai sensi di statuto e di legge, della quota detenuta dal sig. [REDACTED] pari al 25% dell'intero capitale sociale e conseguentemente condannare i convenuti al pagamento a favore del sig. [REDACTED] della somma meglio determinata in corso di causa ed effettivamente corrispondente al valore della quota detenuta dall'attore; con vittoria di spese, diritti e competenze da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.*

In base alla ricostruzione dei fatti fornita da parte attrice, la società [REDACTED] S.r.l. - impresa sociale, senza scopo di lucro, veniva costituita in data 1° agosto 2014 dai soci [REDACTED], tutti titolari di una quota di partecipazione pari al 25 % del capitale sociale.

In sede di costituzione della società, i soci determinavano l'ammontare del capitale sociale in € 10.000,00 e contestualmente procedevano alla liberazione

dello stesso, mediante conferimenti in danaro, per la somma complessiva pari a € 5.000,00.

Con la delibera assembleare del 19 dicembre 2017, si determinava l'integrazione del capitale sociale, come sottoscritto e deliberato in sede di atto costitutivo, per la residua somma di € 5.000,00 non ancora versata, da ripartire fra i soci per l'importo di € 1.250,00 cadauno.

In data 2 marzo 2018 l'assegno bancario, intestato alla società  S.r.l. e contenente l'importo suindicato costituente la parte della quota di partecipazione imputata a capitale ancora da versare da parte dell'odierno attore, veniva rifiutato dalla società convenuta.

Riaccreditato anche il successivo pagamento effettuato dall'odierno attore in data 12 marzo 2018, per mezzo di bonifico bancario intestato alla società convenuta, giusta diffida in atti, parte attrice assumeva di non poter essere considerata socia morosa per la mancata esecuzione del conferimento ai fini dell'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2466 c.c., in quanto asseriva di non aver mai ricevuto la lettera di diffida e messa in mora del 22 dicembre 2017 relativa all'integrazione del capitale sociale inviata dall'organo gestorio a tutti i soci della società.

Inoltre, in data 6 marzo 2018, la parte convenuta comunicava, a mezzo pec, alla parte attrice di non partecipare alla delibera straordinaria di aumento del capitale sociale fissata per il giorno successivo, a causa della sua morosità determinata dal non aver adempiuto all'obbligazione di versamento della residua quota di partecipazione nel termine perentorio di trenta giorni a far data dall'invio della lettera di diffida sopraindicata, in quanto, decorso il suddetto termine, era venuto meno l'interesse creditorio all'adempimento tardivo della prestazione.

In data 7 marzo 2018, il Notaio, dott. Michele Ronza, si rifiutava di rogare la vendita della quota in danno della parte attrice, a causa della sussistenza di manifeste irregolarità nelle operazioni preliminari, tra le quali andavano considerate, secondo la prospettazione attorea, sia l'atteggiamento ostruzionistico dell'organo amministrativo, sia la volontà dell'attore di rientrare in società.

Successivamente in data 9 marzo 2018 l'organo gestorio della società procedeva alla vendita della quota di titolarità dell'odierna parte attrice in favore del socio [REDACTED], il quale, a sua volta, in data 12 aprile 2018, cedeva parte della propria quota agli altri due soci, i signori [REDACTED] [REDACTED], dinanzi al notaio, dott. Onofrio Di Caprio.

Con atto di comparsa di costituzione e risposta, la società convenuta chiedeva sia il rigetto di tutte le domande attoree, sia l'accertamento della conformità del procedimento di esclusione dell'odierna parte attrice, in qualità di socio moroso per mancata esecuzione dei conferimenti, alla disciplina dettata dall'art. 2466 c.c., mediante l'allegazione della ricezione della lettera di diffida e messa in mora del 22 dicembre 2017 da parte dell'odierna parte attrice.

Con ordinanza del 14 aprile 2019, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19 marzo 2019, il Giudice, dott. Dario Raffone, non ammetteva le prove orali richieste dalle parti, in quanto riguardanti circostanze non contestate o relative a fatti da provarsi *per tabulas* o, infine, formulate in modo eccessivamente generico, rinviando all'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuto che la causa involgesse profili giuridici e documentali, per cui la stessa potesse essere decisa allo stato degli atti.

Precisate le conclusioni all'udienza del 14 aprile 2021, la causa veniva rimessa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Con ordinanza del 6 settembre 2021, il Giudice, dott. Dario Raffone, rimetteva la causa sul ruolo istruttorio rinviando la stessa all'udienza dell'8 marzo 2022 al fine di ottenere chiarimenti sull'avvenuto perfezionamento della messa in mora dell'attore.

All'udienza dell'8 marzo 2022, dinanzi al Giudice, dott. Nicola Graziano, parte attrice presentava querela di falso della firma apposta in calce alla cartolina postale n. 153081476504, spedita in data 22 dicembre 2017 e attestante la ricezione in data 29 dicembre 2017, avverso la quale parte convenuta si opponeva per la tardività della richiesta, chiedendo la rimessione in decisione della presente controversia.

A scioglimento della riserva assunta all'esito della suindicata udienza, il Giudice, dott. Nicola Graziano, deliberata l'inammissibilità per difetto dei presupposti della querela di falso esperita avverso la firma apposta in calce all'avviso di ricevimento come sopra indicato, rinviava il giudizio all'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 5 luglio 2022, la causa veniva rimessa in decisione, previa concessione del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di 10 per le memorie di replica, stante il consenso delle parti.

Nel merito la domanda non è fondata e va rigettata.

Il presente giudizio è stato instaurato dal sig. [REDACTED], in qualità di socio escluso dalla [REDACTED] S.r.l. - impresa sociale, al fine di ottenere l'inefficacia della vendita della quota in suo danno per mancanza dei presupposti previsti dall'art. 2466 c.c. e, in particolare, per la mancata ricezione della diffida ad adempiere alla integrazione del capitale sociale non versato nel termine di trenta giorni, decorso il quale, in caso di inerzia del socio debitore e in mancanza di diversa previsione pattizia, si attiva la procedura prevista ai sensi dell'art. 2466, comma 2 c.c.

La suindicata disposizione, rubricata "Mancata esecuzione dei conferimenti", stabilisce che i soci devono eseguire i conferimenti nel termine prescritto, che varia, naturalmente, in relazione alle caratteristiche del singolo conferimento e anche ad eventuali pattuizioni fra socio e società.

Se nulla è previsto nell'atto costitutivo o nello statuto, come accade nel caso di specie, spetta all'organo amministrativo richiedere ai soci, in qualunque momento, l'immediato versamento di quanto ancora dovuto.

L'art. 2466, comma 1 c.c. statuisce che se il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori devono diffidarlo ad adempiere l'obbligazione entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale, in caso di inadempimento, compete all'organo amministrativo, ai sensi del comma 2, la scelta discrezionale di agire nei confronti del socio moroso per l'adempimento coattivo del conferimento o di vendere, a suo rischio e pericolo, la quota agli altri

soci per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l'acquisto da parte dei soci non morosi, se l'atto costitutivo lo consente, l'organo amministrativo può procedere alla vendita all'incanto.

Nella fattispecie, di cui è causa, si verte nella seconda ipotesi sopra descritta, la quale concerne la vendita della quota in danno del socio moroso agli altri soci in proporzione della loro partecipazione in applicazione dell'istituto della vendita per conto di chi spetta *ex art. 1515 c.c.*, secondo cui l'organo amministrativo, a fronte dell'inadempimento del socio, è legittimato *ex lege* ad alienare la quota di partecipazione di titolarità di quest'ultimo.

Ciò posto, alla delibera assembleare del 19 dicembre 2017, con quale si determinava l'integrazione del capitale sociale non versato pari ad € 5.000,00, da ripartire in € 1.250,00 per ciascun socio, seguiva una lettera di diffida e messa in mora del 22 dicembre 2017, inviata, a mezzo posta, dalla società convenuta a tutti i quattro soci, che risulta in atti essere stata consegnata all'odierno attore in data 29 dicembre 2017.

Nella suindicata lettera, si invitavano e diffidavano formalmente tutti i quattro soci della società convenuta, tra cui il sig. [REDACTED], a conferire *“entro e non oltre il termine di 30 gg. da oggi le somme di cui al verbale di assemblea del 19 dicembre 2017. Perentorio tale termine gli amministratori provvederanno secondo le disposizioni su ogni effetto di legge”*.

Ciò posto, come risulta dalla copia dell'avviso di ricevimento dell'invio della lettera di diffida del 22 dicembre 2017 firmata in calce dall'odierno attore e depositata in atti dalla parte convenuta, risulta non provata, anzi sconfessata, la circostanza asserita da parte attrice circa non la non verifica della sua costituzione in mora.

In particolare, con riguardo alla querela di falso spiegata avverso la firma apposta in calce all'avviso di ricevimento n. [REDACTED], si precisa che parte attrice abbia sostenuto la falsità della sottoscrizione del sig. [REDACTED] sulla base dell'assunto che lo stesso, a differenza di quanto sia accaduto per la suindicata sigla, sia solito anteporre il cognome al nome nell'atto di firmare, il cui

riscontro è asseritamente ravvisabile nelle sottoscrizioni apposte sulla documentazione allegata in atti, tra cui vi sono la procura alle liti, l'assegno bancario e la carta d'identità.

Con riguardo all'istituto della querela di falso, la giurisprudenza di legittimità afferma che *“La formulazione dell'art. 221, comma 2, c.p.c., secondo cui la proposizione della querela deve contenere a pena di nullità l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità addotte a sostegno dell'istanza de qua, indica in modo univoco che il giudice, avanti al quale è stata proposta la querela, è tenuto a compiere un accertamento preliminare volto ad accertare la sussistenza o meno dei presupposti che giustificano l'introduzione del giudizio di falso. Così stando le cose, dunque, risulta evidente il dovere del giudice della deliberazione degli elementi tutti di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c.”* (Cassazione civile sez. I - 13/07/2021, n. 19943).

A ciò si aggiunga anche che l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 221, comma 2 c.p.c., ispirata al principio della ragionevole durata dei processi ai sensi dell'art. 111 Cost., impone la necessità della preliminare deliberazione da parte dell'organo giudicante in ordine alla sussistenza dei presupposti ai fini dell'ammissione della querela, con l'obiettivo di filtrare impugnative artatamente esercitate aventi l'effetto di ritardare l'andamento dei processi dietro la scure del diritto di difesa.

Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza di merito è fermo nel ritenere che *“In tema di querela di falso, il giudice di merito davanti al quale sia stata proposta la querela di falso deve anche compiere un accertamento preliminare per verificare la sussistenza o meno dei presupposti che ne giustificano la proposizione, per evitare di dilatare i tempi di decisione del processo principale, in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost.”* (ex multis Tribunale sez. III - Palermo, 30/06/2022, n. 2867; Corte appello sez. I - Torino, 17/05/2022, n. 535).

Nel caso di specie, per le motivazioni di cui sopra, l'esito dell'accertamento preliminare in ordine alla sussistenza dei presupposti della querela proposta ex art.

221, comma 2 c.p.c. non può che risultare negativo sulla base delle insufficienti allegazioni addotte da parte attrice la quale si è limitata a sostenere che la firma apposta sull'avviso di ricevimento non è la propria visto che regolarmente la stessa firma prima con il cognome e poi con il nome.

Del resto l'accertamento è irrilevante visto, che medio tempore, l'acquirente della quota rivendicata ha a sua volta venduto la stessa ad altri la cui mala fede nell'acquisto non è stata dedotta né provata.

Ne discende che la irrilevanza ed ancora prima la inammissibilità della querela di falso avverso la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento della notifica della lettera di diffida del 22 dicembre 2017.

Ciò posto, una volta ravvisata e verificata la sussistenza dell'avvenuta notifica della diffida alla parte attrice, si evidenzia che l'art. 2466 c.c. prescrive una forma di costituzione *ex persona*, la quale necessita ai sensi dell'art. 1219, comma 1 c.c. un'intimazione o richiesta fatta per iscritto, che è, nel caso di specie, stata prodotta in atti dalla parte convenuta.

Al contrario, le offerte non formali, allegate da parte attrice, non possono essere considerate come tempestive *ex art. 1220 c.c.*, in quanto né sono avvenute durante la pendenza del termine perentorio anteriore all'attivarsi dell'eventuale mora, né sono state effettuate durante l'intervallo temporale di quattro anni decorrenti dalla deliberazione e sottoscrizione del capitale sociale nel 2014 sino al versamento nel 2018, giusta diffida in atti.

Dal lato creditorio, inoltre, i rifiuti ai pagamenti operati dalla parte convenuta appaiono giustificati dal motivo legittimo dello spirare del termine perentorio di trenta giorni, predeterminato nella quantità come congruo e ragionevole dallo stesso legislatore previo bilanciamento degli opposti interessi, divisi tra il *favor creditoris* e il *favor debitoris*.

Pertanto, avvenuta la costituzione in mora dell'odierno attore, la decisione dell'organo amministrativo di procedere alla vendita della quota di partecipazione del socio moroso agli altri soci in proporzione della loro partecipazione, anziché di promuovere l'azione per l'esecuzione dei conferimenti dovuti nei confronti del

predetto socio, risulta pienamente legittima, trattandosi di scelta discrezionale tra due opzioni ugualmente valide e alternativamente percorribili, in quanto tipizzate e assegnate agli amministratori dalla legge ai sensi dell'art. 2466, comma 2 c.c.

Tale situazione di fatto induce, pertanto, a concludere che è stato legittimo il ricorso alla procedura della cd. vendita in danno del socio moroso, con conseguente esclusione dello stesso per non aver ottemperato all'obbligazione di liberare la parte di quota di partecipazione, imputata a capitale e non versata nel termine perentorio di trenta giorni, stante la proiezione pubblicistica dei fini sottesi alla procedura stabilita dall'art. 2466 c.c.

Relativamente alla domanda di risarcimento dei danni subiti e *subendi* da parte attrice, difetta la fonte dell'obbligazione risarcitoria, stante la liceità della condotta tenuta dalla società convenuta.

Con riguardo alla domanda di accertamento del valore reale della quota detenuta dalla parte attrice al momento della vendita in suo danno e, per l'effetto, di conseguente condanna della parte convenuta al pagamento in suo favore della somma meglio determinata, il Collegio evidenzia che, benché in via astratta ai sensi dell'art. 2466, comma 2 c.c. la vendita in danno del socio moroso agli altri soci sia effettuata, a rischio e pericolo del medesimo, per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato, nel caso concreto la parte attrice non ha depositato, a sostegno della sua pretesa, alcun bilancio, né tanto meno l'ultimo bilancio approvato utile ai fini della determinazione del valore della quota, impedendo all'organo giudicante tale accertamento sulla base dell'impianto probatorio in atti.

Ne consegue che tale ultima domanda, esperita in via subordinata, non può che essere rigettata, in quanto non provata ai sensi dell'art. 2697, comma 1 c.c.

Se ne ricava, quindi, che le domande attoree devono essere rigettate con compensazione delle spese del presente giudizio stante l'incertezza della ricostruzione dei fatti di causa, determinata anche dalla condotta processuale delle parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nella controversia come sopra proposta tra le parti, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande attoree;
- compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Napoli, li 20 ottobre 2022

Il Presidente estensore

dott. Nicola Graziano

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giorgia Tricarico, Funzionario Addetto all'Ufficio per il processo assegnato alla III Sezione Civile – Specializzata in materia di impresa.